

COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

Il Comune

1. Il Comune di Cassina Rizzardi è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio della sussidiarietà.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei Cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. E' riconosciuto al Comune anche l'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il territorio del Comune di Cassina Rizzardi si estende su una superficie di kmq 3,41 e confina con quello del Comune di Luisago, Fino Mornasco, Bulgarograsso, Villa Guardia.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è situato in Via Vittorio Emanuele n.17, ivi si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. In casi particolari o per comprovate necessità le riunioni possono essere tenute anche altrove.
3. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma, approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritti nel Libro Araldico degli Enti Morali.
4. Il regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.
6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali

soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 3 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei Cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.

ART. 4

Partecipazione, decentramento, eguaglianza e cooperazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i Cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità locale.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche. Queste associazioni devono essere registrate in apposito elenco conservato nella sede municipale.
4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali presenti con le loro strutture organizzative.
5. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, adotta propri atti regolamentari, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

ART. 5

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, in tutte le sue forme ed espressioni non trascurando lingua, costumi e tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale e altre forme di solidarietà.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7 comma V della legge 8 giugno 1990 n.142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e il concorso alle spese di gestione degli stessi sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, termico e delle acque.
2. Tutela e promuove la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 7

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed altre categorie indicate nell'apposito regolamento.

ART. 7/bis

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolgerà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività produttive.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità.
4. Coordina la mobilità e la circolazione locale e di transito, adeguandole ai bisogni dei Cittadini, con particolare riguardo alle esigenze di sicurezza, lavorative, scolastiche e turistiche.
5. L'esercizio di controllo e vigilanza urbanistica ed edilizia sul territorio è demandato agli organi preposti con la collaborazione dei Cittadini.

ART. 9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina anche fornendo gli strumenti idonei le attività agricole, industriali e commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato lavorativo e distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere ai lavoratori ed ai consumatori.

ART. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei Cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle istituzioni a scopo sociale.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

ART. 11

Servizi pubblici

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione dei servizi;
 - c) la concessione a terzi;
 - d) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali, non aventi scopo di lucro.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

(Gli organi del Comune in conformità alla Legge sono: il Consiglio - la Giunta - il Sindaco)

CAPO I : I Consiglieri comunali

ART. 12

Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, secondo le proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge.

ART. 13

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
4. Il Sindaco, quale componente del Consiglio, è Consigliere comunale a tutti gli effetti ma non rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio.

ART. 14

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 2/bis. Esercita inoltre l'attività di vigilanza e di impulso sugli atti dell'Amministrazione.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dalla Legge 142 dell'8 giugno 1990.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della Legge 8.6.1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Ai sensi dell'Art.5 della Legge 154/81 i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. La modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

ART. 15

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 16
Consigliere anziano
(soppresso)

ART. 17
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti.
2. Ai Gruppi consiliari saranno assicurate le documentazioni necessarie all'esplicazione delle loro funzioni.
3. Costituisce Gruppo anche un solo Consigliere in caso sia l'unico eletto di una lista poiché rappresentativo della stessa.

CAPO II : Il Consiglio comunale

ART. 18
Il Consiglio comunale - poteri

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo; esercita la potestà ed adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.
2. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 19
Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo-eletto; e comprende la seduta riservata:
 - a) alla convalida degli eletti;
 - b) alla comunicazione di nomina degli Assessori da parte del Sindaco come dall'art.16 della Legge 81 del 25.03.1993;
 - c) (soppresso);
 - d) a discussione e le proposte della nuova minoranza.
2. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
4. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
5. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio previsto dall'art.36, comma 2, del Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

ART. 20

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
3. Le sessioni ordinarie si svolgono:
 - a) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - c) entro il mese di novembre per l'assestamento di bilancio.
4. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento di bilancio.
5. Le sessioni straordinarie potranno avvenire in qualsiasi periodo.
6. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco come previsto dall'art. 36 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
7. Nel caso in cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, vi provvede il Prefetto.
8. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
9. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
10. La presidenza del Consiglio spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci.

ART. 21

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme dell'apposito regolamento.
2. Ogni interpellanza o interrogazione o mozione presentata deve essere inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale compatibilmente alla possibilità oggettiva di poterla discutere e motivando con apposita dichiarazione verbale l'eventuale impossibilità di discussione.

ART. 22

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri da indicare all'atto dell'accettazione di nomina degli stessi e nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile.

ART. 23

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 24

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) (soppresso).
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 26 Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 27 Commissioni consiliari permanenti e temporanee

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive permanenti e temporanee.
2. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio comunale, su designazione dei Gruppi consiliari secondo le modalità previste dall'art. 31, comma 4, della L.142/90.
3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per Gruppo consiliare.
4. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito della materia di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone per ottenere pareri o informazioni tecniche o di merito.
5. Le persone di cui al comma 2 che partecipano ai lavori delle Commissioni non hanno diritto di voto. Alle Commissioni spetta di redigere il verbale delle adunanze.
6. (soppresso).

Art. 27/bis Attribuzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni nominano il presidente nel proprio seno; la presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo o garanzia, ove istituite, è attribuita alle minoranze.
2. Esaminano e approfondiscono proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale, dal Sindaco e dall'Assessore competente per materia, con le procedure all'uopo stabilite.
3. Esprimono, a richiesta degli organi di cui al precedente comma 2, pareri preliminari di natura non vincolante in ordine a quelle iniziative sulle quali si è ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
4. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio comunale, della Giunta.

ART. 28

Costituzione di Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle Commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme degli articoli 27 e 27/bis.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 29

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capi I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III : La Giunta comunale

Sezione I : Nomina - Durata in carica - Revoca

ART. 30

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale si compone dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori.
2. La nomina degli Assessori spetta al Sindaco.
3. E' prevista la nomina ad Assessore di Cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori Esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
5. I candidati partecipanti alla competizione elettorale e non eletti consiglieri, qualora siano nominati Assessori Esterni, mantengono il diritto di surroga alla carica di Consigliere Comunale nella lista di appartenenza; fermo restante la facoltà del Sindaco di nomina nel nuovo status di assessore.

ART. 31

Elezione del Sindaco

1. L'elezione del Sindaco è disciplinata dalle norme della Legge n. 81 del 25.03.1993 e successive modifiche.

ART. 32

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

ART. 33

Assessore anziano (soppresso)

ART. 34

Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, le funzioni a questi delegate da parte del Sindaco, tornano in capo al Sindaco stesso.
4. In quest'ultima ipotesi il Sindaco procede direttamente alla surrogazione dell'Assessore e poi ne dà comunicazioni al Consiglio comunale.
5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, le funzioni a queste delegate dal Sindaco sono svolte dal Sindaco stesso o da altro Assessore a cui il Sindaco conferisca delega.
(Modifica apportata dall'O.RE.CO di Milano con ordinanza del 03/07/02000 atto n. 195)

ART. 35

Decadenza della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica nel caso di mozione di sfiducia, documento che dovrà essere sottoscritto da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. La stessa viene messa in discussione non prima di 10 gg. e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione.
4. (soppresso).
5. (soppresso).
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal comma 3, vi provvede il Prefetto.
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
8. La seduta è pubblica. Partecipano alla votazione, oltre al Sindaco, gli Assessori che rivestono la carica di Consigliere comunale.
9. La Giunta decade se la mozione di sfiducia è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti con

le modalità di cui all'art. 37 della Legge 142/90.

ART. 36

Dimissioni o decadenza del Sindaco

1. Le dimissioni o la decadenza del Sindaco sono regolate dall'art. 20 della Legge 81 del 25.03.1993.

ART. 37

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 38

Revoca degli Assessori

1. E' facoltà del Sindaco revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

SEZIONE II : Attribuzioni - Funzionamento

ART. 39

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.
5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice-sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui all'art. 34, comma 2, del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del Vice-sindaco ovvero Assessore delegato ne fa le veci l'Assessore più anziano di età. L'Assessore delegato può sostituire il Sindaco come Consigliere comunale solo se è esso stesso Consigliere comunale.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
8. (soppresso).

ART. 40

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 41

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 30 del presente Statuto.

CAPO IV : Il Sindaco

ART. 42

Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici Comunali.
5. Per le attribuzioni del Sindaco si fa riferimento all'art. 38 della Legge 142/90.

ART. 43

Delegati del Sindaco

1. Il Vice-sindaco è il Consigliere, nominato Assessore, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.1992, n. 16.
2. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, comunicate al Consiglio e discusse dallo stesso.
6. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, entro 45 gg. dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

ART. 44

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) ha la competenza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
 - n) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale indagini o verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I : Istituti della partecipazione

ART. 45 Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche in seguito a loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali nonché i Cittadini in forma singola o associata.
2. La consultazione potrà aver luogo in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico ed altre questioni di interesse generale. La consultazione potrà aver luogo anche nelle sedute pubbliche del Consiglio comunale relativamente agli argomenti di carattere generale e su proposta del Sindaco.
3. Il regolamento della partecipazione stabilisce le modalità ed i termini della consultazione. Qualora l'Amministrazione comunale disponga di pubblicazioni periodiche o di altre forme informative concernenti l'attività amministrativa del Comune ogni Cittadino, gruppo o associazione può partecipare all'evoluzione formativa di tali strumenti, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla partecipazione.

ART. 45/bis Altre forme di partecipazione

1. Il Sindaco può convocare, relativamente ad argomenti di interesse collettivo, il Consiglio comunale aperto a tutti i Cittadini, oppure può indire assemblee pubbliche su argomenti di carattere generale.
2. Ogni Cittadino può rivolgere istanze, petizioni e proposte scritte al Sindaco su problemi attinenti l'attività amministrativa comunale e per chiedere risposta. Tale risposta deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

ART. 46

Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali o di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazione e nomine.
 - e) P.R.U.G. e strumenti urbanistici attuativi
6. (soppresso) (con ordinanza istruttoria dall'O.RE.CO di Milano del 03/07/2000 atto n. 195)
7. Il referendum è valido solo se partecipa al voto il 50%+1 degli aventi diritto.
8. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
10. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.
11. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci

CAPO II : Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 47

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 48

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III : Diritto di accesso e di informazione

ART. 49 Pubblicità degli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito a tutti i Cittadini, singoli o associati, l'accesso agli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti, ad eccezione di quelli riservati per espressa e documentata disposizione di legge. Il diritto di accesso può essere escluso, limitato o differito solo su motivazione da parte del responsabile del procedimento (art. 70 D.P.R. 27.6.1992 n. 352). Inoltre ai sensi dell'art. 24, comma 4, della Legge 241/90 l'Amministrazione comunale deve individuare, con apposito regolamento, le categorie di documenti sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 dell'art. 24 della Legge 241/90.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei Cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.
3. E' istituito nella sede del Comune, in luogo fisicamente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

Capo IV : Difensore civico

Art. 49/bis Nomina

1. Il Comune, al fine di assicurare al Cittadino forme di garanzia sull'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali nonché rispetto di ogni diritto del Cittadino, prevede la possibilità di nomina di un difensore civico scelto anche in forma di convenzionamento con altri comuni; in tal caso, il difensore civico deve essere scelto da ogni Comune, secondo le norme del proprio Statuto. Le funzioni, le prerogative ed ogni altra facoltà riconosciuta al difensore civico vengono regolate in apposita convenzione o regolamento che ne disciplina anche l'aspetto economico.
(Modifica apportata dall'O.RE.CO di Milano con ordinanza del 03/07/02000 atto n. 195)

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I : L'Amministrazione comunale

ART. 50

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti gli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai Dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 51

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 52

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 35 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) (soppresso);
 - d) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
6. L'Amministrazione comunale, secondo la normativa vigente del C.N.C.L., assume iniziative a favore del Direttore e dei Responsabili dei servizi e degli uffici per provvedere alla copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, del rischio di responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento degli obblighi d'ufficio, con esclusione dei fatti e omissioni commessi con dolo e colpa grave.

ART. 53

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
3. Il Segretario comunale esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.
4. Roga i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa.
5. Presiede le Commissioni di concorso e di gare d'appalto ad eccezione dei casi in cui lo stesso possa essere interessato.
6. Ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune.
7. Sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo.
8. Assicura ed è responsabile dell'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e dal Sindaco.
9. Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale Comunale.
10. Il Segretario comunale rappresenta ai competenti organi comunali eventuali carenze o errori degli uffici.
11. Verifica tutta la fase istruttoria dei provvedimenti, cura l'esecuzione delle deliberazioni e partecipando alla formazione degli atti, si astiene qualora interessato.
12. Istruisce i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale predisponendo la documentazione necessaria per un'adeguata conoscenza degli argomenti dell'ordine del giorno.

CAPO II : Partecipazione comunale

ART. 54

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, congregazioni, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli art. 32, comma 2, lett. n) e 36, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2/bis. (soppresso)
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ART. 55

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 56

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 57

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 58

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione Comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

ART. 59

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi pubblici.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 60

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 61

Beni patrimoniali e disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili innanzitutto devono essere destinati ad uso sociale, culturale od attività amministrative e possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 62

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Alla gestione del bilancio provvedono i responsabili del servizio.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 63 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta mentre spetta al Consiglio deliberarli.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 64 Ordinanze

1. Il Dirigente e i Responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 65

Modalità

1. Il presente Statuto può essere soggetto a modifiche o integrazioni per adeguamento a nuove disposizioni legislative e su proposta della Commissione permanente o di un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. Costituiscono parte integrante del presente Statuto il frontespizio, recante lo stemma comunale, e il retro, recante il Gonfalone.

ART. 66

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.